

5.3.2.6.4 MISURA 215 - Pagamenti per il benessere degli animali

Riferimento normativo

Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto v) - Sottosezione 1 Articolo 40 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Negli ultimi anni risulta sempre più evidente la forte spinta esercitata dalla Commissione Europea per focalizzare l'attenzione nei confronti delle autorità scientifiche, di governo, delle rappresentanze degli operatori del settore agroalimentare e dei consumatori sul tema del benessere animale.

Questa Misura mira, così, a rispondere prioritariamente ad una domanda di ordine generale proveniente dalle istituzioni comunitarie e, più precisamente, dal Programma di azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010, i cui obiettivi si sostanziano nell'introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali, e nel sostegno ad attività di sensibilizzazione e informazione rivolte ad allevatori, commercianti e grande pubblico. Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico a causa delle difficoltà di adeguamento degli allevamenti specializzati alle norme relative al benessere degli animali. Il sostegno in questione è rivolto, infatti, a compensare i maggiori oneri che tale impegno comporta nel breve periodo di adeguamento: specialmente nei primi anni, l'adozione di nuove tecniche e di modalità di allevamento migliorative del benessere animale si configura in un aumento dei costi di produzione aziendale determinato prevalentemente da un incremento del costo della manodopera aziendale (maggior tempo e attenzione dedicati alle operazioni), dalla necessità di coinvolgere il personale addetto nel processo di adattamento, di acquisizione e trasferimento del *know-out*, da un aumento delle spese per alimenti e lettimi o di gestione di particolari soluzioni tecniche e strutturali innovative (evoluzione e miglioramento del management aziendale, aumento dei fabbisogni alimentari degli animali a seguito dell'aumento delle performances produttive, aumento dei costi energetici, ecc).

La definizione della presente Misura è finalizzata alla realizzazione e alla convalida di sistemi o pratiche di produzione che applicano standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente.

Il sostegno in questione è rivolto a compensare i maggiori oneri che tale impegno comporta nel periodo di adeguamento.

Le azioni da intraprendere saranno finalizzate a ridurre in maniera effettiva e permanente lo stress degli animali e a creare il presupposto per un decisivo miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Il miglioramento del quadro generale di allevamento potrà determinare, anche a fronte di un incremento delle performance animali, l'avvio di un graduale processo di estensivizzazione, per unità di superficie aziendale, del numero di animali allevati (a parità di produzione lorda totale aziendale), con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi.

Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi in un aumento del livello di apprezzamento e fidelizzazione verso i prodotti di origine animale ottenuti nel rispetto dei principi del benessere animale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

Nell'ambito degli obiettivi specifici indicati per l'Asse 2, il benessere animale è funzionale al perseguimento dell'obiettivo "Favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali". La tutela della salute degli animali potrà determinare, nel medio-lungo periodo, ricadute positive sul miglioramento quanti-qualitativo delle produzioni derivate, ivi compresi gli aspetti igienico-sanitari, e, quindi, sulla redditività complessiva degli allevamenti, concorrendo così all'obiettivo generale di accrescere la competitività del sistema regionale attraverso una gestione agricola sostenibile.

Tale aspetto, inoltre, assume un particolare rilievo se consideriamo il fatto che le norme minime sul benessere degli animali risultano essere un elemento importante ed essenziale in relazione all'applicazione delle norme sulla condizionalità di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 (Criterio di Gestione Obbligatorio a partire dal 01/01/2007).

Obiettivi operativi

Sostegno alla diffusione di tecniche di allevamento che migliorino il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ).

Descrizione della Misura

La Misura promuove la diffusione di tecniche di allevamento che migliorano il benessere degli animali rispetto alle normali Buone Pratiche Zootecniche (BPZ) - indicatore di baseline - (riportate all'interno dell'Allegato 2, redatte per ciascuna specie animale considerata).

Pertanto, la normale Buona Pratica Zootecnica costituisce la base per la valutazione del benessere degli animali in allevamento e sostanzialmente fa riferimento (requisiti minimi):

- alle norme minime costituite dalle pertinenti norme della condizionalità, e dalla normativa specifica emanata nei confronti di determinate specie animali (vitelli, suini, galline ovaiole);
- a standard minimi consolidati messi a punto dalla ricerca e sperimentazione.

Pertanto, gli interventi previsti in applicazione della presente Misura vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 5 e dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 40 comma 2 del Reg. (CE) 1698/05.

Secondo uno schema logico e funzionale all'applicazione della presente Misura, le Buone Pratiche Zootecniche, relativamente a tutte le specie animali considerate, sono state suddivise in 5 macroaree, ognuna delle quali riguarda una delle tematiche o aspetti più rilevanti per il benessere degli animali negli allevamenti:

- Management aziendale e personale;
- Sistemi di allevamento e di stabulazione;
- Controllo ambientale;
- Alimentazione e acqua di bevanda;
- Igiene, sanità e aspetti comportamentali.

All'interno delle suddette macroaree sono stati evidenziati i requisiti minimi ritenuti più importanti per dare origine agli impegni del miglioramento del benessere animale.

Per le aziende che operano in regime di zootecnia biologica i requisiti minimi, che devono essere soddisfatti per accedere alla presente Misura, sono costituiti:

- dalle norme previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni (norme sulla zootecnia biologica);
- dagli ulteriori requisiti previsti dalle Buone Pratiche Zootecniche, così come definiti per ciascuna specie animale.

Il miglioramento del benessere animale si esprime attraverso criteri di valutazione oggettivi e misurabili di determinati indici/parametri agronomico/zootecnici correlati alla realizzazione di determinati interventi aziendali (impegni) che permettono di elevare, singolarmente o congiuntamente, il livello ordinario del benessere animale rispetto alla normale Buona Pratica Zootecnica.

Le specie animali considerate sono: bovini - da latte e da carne - , ovini - da latte e da carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suini.

Di seguito si riporta la descrizione, la giustificazione e l'impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per le diverse macroaree, tenendo conto che:

- la maggior parte di essi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate;
- che per alcune specie animali sono stati considerati particolari tipi di impegni in relazione alla specifica tipologia di allevamento.

Macroarea A) - Obiettivo: Miglioramento del management aziendale e personale

Tipologia di impegni:

- processo di adattamento alle innovazioni introdotte, acquisizione e trasferimento *know-how*;
- accurata registrazione dei controlli e delle manutenzioni sugli impianti di allevamento;
- accurata registrazione dei dati dei ricoveri (avicoli).

La conoscenza delle problematiche attinenti il benessere animale e della gestione di alcuni dati importanti o sensibili nell'attività di allevamento, rappresentano fattori incisivi per garantire il benessere in produzione zootecnica e nel contempo risultano essere carenti o poco conosciuti in alcuni settori dell'allevamento, specie in quelli a ridotta specializzazione.

Gli impegni suddetti contribuiscono a migliorare sia la gestione dell'allevamento che la professionalità e la qualificazione del personale di stalla.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto possono contribuire, direttamente o indirettamente, alla prevenzione di patologie determinate da pratiche di allevamento e condizioni di custodia e di allevamento non idonei.

Macroarea B) - Obiettivo: Miglioramento dei sistemi di allevamento e stabulazione

Tipologia di impegni:

- cambiamento del sistema di allevamento (es. dall'allevamento confinato all'allevamento all'aperto o misto);
- cambiamento del tipo di stabulazione (es. dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera);
- aumento delle superfici di stabulazione e di determinati parametri dimensionali;
- miglioramento delle zone di mungitura e zona parto (ovini da latte) o dei pavimenti (suino).

Le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi).

Attraverso gli impegni suddetti, pertanto, si favorisce, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.

Tali impegni soddisfano, inoltre, alcuni degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (b) e (c), in quanto contribuiscono al miglioramento delle condizioni generali di detenzione degli animali.

Macroarea C) - Obiettivo: Miglioramento del controllo ambientale

Tipologia di impegni:

- interventi strutturali e/o dotazione di impianti artificiali per il miglioramento del microclima dei ricoveri animali (ventilazione, raffrescamento).

I parametri microclimatici ed ambientali devono essere mantenuti a livelli tali da corrispondere ai fabbisogni degli animali.

In molti allevamenti, specie in quelli caratterizzati da un basso livello di specializzazione, il controllo di alcuni di tali parametri, come ad es. la velocità dell'aria e la temperatura, risulta carente.

Una ventilazione non idonea condiziona, indirettamente, anche il livello di altri parametri importanti per il benessere degli animali (umidità, polvere, concentrazione dei gas tossici).

Inoltre, specie negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di difendere gli animali dal caldo estivo eccessivo.

Gli impegni migliorano le caratteristiche dei ricoveri, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico creando le condizioni climatiche ed ambientali migliori per gli animali.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.

Macroarea D) - Obiettivo: Miglioramento dell'alimentazione e dell'acqua di bevanda

Tipologia di impegni:

- interventi per il miglioramento delle strutture di alimentazione e degli impianti di abbeverata degli animali

Le strutture per l'alimentazione degli animali devono essere costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.

Anche gli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati), nonché la qualità dell'acqua distribuita risultano essere fattori importanti per il benessere animale e il miglioramento delle produzioni.

Con tali impegni si favorisce il miglioramento:

- delle strutture e degli impianti suddetti, specie se obsoleti, deteriorati o non ritenuti sufficienti al potenziale animale;
- della qualità dell'acqua di bevanda, specie negli allevamenti che utilizzano acqua di pozzo.

In particolare, gli impegni finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua soddisfano un aspetto contemplato all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (a) – acqua più vicina alle esigenze naturali degli animali -

Macroarea E) - Obiettivo: Miglioramento dell'igiene, sanità ed aspetti comportamentali

Tipologia di impegni:

- interventi per l'isolamento degli animali, lotta ai sinantropi (mosche, roditori) e adozione dell'assistenza veterinaria programmata
- adozione di un piano di controllo delle mastiti (bovini, ovini)
- miglioramento dei sistemi di allontanamento dei liquami, adozione della tecnica tutto pieno/tutto vuoto (suini)

La predisposizione di specifiche aree o locali dedicati all'isolamento degli animali malati o temporaneamente non idonei alla produzione, separati dalle restanti aree di stabulazione, dotati di impianti (es. acqua, mungitura) e ben dimensionati in rapporto al potenziale animale allevato, risulta carente.

Inoltre, poca attenzione è rivolta alla lotta ai sinantropi e al controllo di malattie parassitarie o infettive (es mastite, importante per la produzione di latte).

Tali impegni sono finalizzati a ridurre il potenziale infettivo e a prevenire l'insorgenza di particolari patologie anche attraverso il ricorso a strumenti di prevenzione e controllo programmati.

Tali impegni soddisfano, inoltre, uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Regolamento di attuazione, in particolare la lettera (e), in quanto permettono di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee.

Valutazione preventiva

La valutazione preventiva del rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche negli allevamenti della specie bovina dovrà essere effettuata utilizzando uno schema di classificazione predefinito, che individua classi di merito all'interno delle quali gli allevamenti sono posizionati in relazione al diverso livello di benessere animale (valutato mediante check-list). Tale metodologia - Sistema I.B.A. Indice Benessere Animale - è definita da un progetto specifico di ricerca dal titolo "Valutazione del benessere animale nel comparto bovino" finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R.n. 28/98, e realizzato dal Centro di Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia (C.R.P.A) nell'anno 2004.

La suddetta metodologia potrà essere applicata, successivamente, anche alle altre specie animali (ovino, avicolo e suino), dal momento in cui verranno adottati i relativi schemi di classificazione definiti secondo il sistema IBA (aggiustamento durante il periodo di applicazione del PSR).

Allegato 2

A ciascuna delle specie animali interessate, all'interno dell'Allegato 2 del presente Programma, è dedicata una sezione in cui vengono indicate: la Buona Pratica Zootecnica, le aree di valutazione e di miglioramento del benessere animale, suddivise per macroaree, contenenti gli obiettivi e le tipologie di impegno le priorità specifiche, le eventuali esclusioni specifiche.

Manuale tecnico per l'attuazione

Si rimanda il dettaglio relativo ai diversi impegni di miglioramento elencati nell'Allegato 2 al PSR, suddivisi per le diverse macroaree - Area del miglioramento - ed in relazione a ciascuna specie animale, al "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del PSR 2007-2013". Detto Manuale, approvato dalla Giunta regionale, è finalizzato a garantire un'appropriata attuazione della Misura sul territorio, e contiene dettagliate indicazioni sulle caratteristiche degli interventi, dei livelli minimi di applicazione delle operazioni preliminari agli impegni, e sulla gestione durante il periodo di impegno.

Inoltre, il suddetto Manuale contiene le check-list di valutazione preventiva aziendale per la verifica del rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche, differenziata tra la specie bovina (metodologia I.B.A.) e le restanti specie animali (metodologia BPZ)."

Localizzazione

Intero territorio regionale.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e detentori di animali delle specie bovina, ovina, suina o avicola

Condizioni di ammissibilità

Le aziende dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 e dagli ulteriori requisiti minimi previsti dalle Buone Pratiche Zootecniche.

E' prevista l'adesione parziale alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento).

Massimali

500 euro/UBA di cui all'Allegato del Reg. (CE) n.1698/05.

Il livello massimo del sostegno è determinato, relativamente a ciascuna specie animale considerata, a partire dal costo medio di produzione assunto come costo standard dell'azienda che rispetta la Buona Pratica Zootecnica (requisito minimo).

Il livello massimo del sostegno è stato, quindi, calcolato rispetto ad un'ipotesi media di miglioramento del benessere animale realizzato da un'azienda zootecnica che, partendo da una condizione ordinaria di Buona Pratica Zootecnica, adotta almeno un impegno non meglio specificato per ogni macroarea di miglioramento.

Applicando le seguenti percentuali di variazione:

- + 15% per il costo del lavoro;
- + 5% per le spese di alimentazione;
- + 10% per le spese energetiche;
- + 100% per l'adeguamento alle innovazioni introdotte, l'acquisizione ed il trasferimento di know-how;
- - 15% per le spese sanitarie e veterinarie

alle principali voci di costo interessate, si ottiene il differenziale che esprime i maggiori oneri complessivamente sostenuti nell'ipotesi media di miglioramento.

In ogni caso il livello massimo del sostegno relativamente a ciascuna specie animale considerata è fissato nella tabella che segue.

Specie animale	Livello massimo del sostegno (€/UBA)
Bovino da latte:	
- formaggio parmigiano Reggiano in zona di montagna;	303,5
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura;	196,49
- formaggio Grana Padano/latte alimentare	202,58
Bovino da carne:	
- vitellone pesante ciclo aperto;	75,85
- linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto;	242,64
- linea vacca-vitello ciclo aperto	193,68
- vitello a carne bianca	40,23
Ovino (latte o carne)	80,33
Galline ovaiole	60
Pollo da carne	23,33
Suino – ciclo chiuso	35,30

Entità del sostegno

L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) risulta essere (valori espressi in €/UBA):

Specie animale	Management aziendale e personale*	Sistemi di allevamento e di stabulazione	Controllo ambientale	Alimentazione e acqua di bevanda	Igiene, sanità e aspetti comportamentali
Bovino da latte:					
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna;	15,17	91,05	75,87	45,52	75,87
- formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura;	9,82	58,95	49,12	29,48	49,12
- formaggio Grana Padano/latte alimentare	10,12	60,77	50,65	30,39	50,65
Bovino da carne:					
- vitellone pesante ciclo aperto;	3,80	22,75	18,96	11,38	18,96
- linea vacca-vitello ciclo chiuso/misto;	12,13	72,79	60,66	36,40	60,66
- linea vacca-vitello ciclo aperto	9,68	58,11	48,42	29,05	48,42
- vitello a carne bianca	2,01	12,07	10,06	6,03	10,06
Ovino (latte o carne)	4,01	24,10	20,08	12,06	20,08
Galline ovaiole	3	18	15	9	15
Pollo da carne	1,17	7	5,83	3,5	5,83
Suino – ciclo chiuso	1,76	10,58	8,83	5,3	8,83

* Per la Macroarea A) "Management aziendale e personale" l'entità del sostegno indicata nella tabella fa riferimento al totale degli impegni vincolanti previsti per le diverse specie animali (come da Allegato 2)

I sostegni descritti in Tabella sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 - Pagamenti agroambientali.

Intensità e/o importi del sostegno e differenziazione applicata

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA per anno.

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti dovranno essere corrisposti in relazione al numero di impegni che l'azienda beneficiaria ha adottato al momento della presentazione della

domanda (impegni di mantenimento) e/o che decide di realizzare ex novo (impegni di nuova introduzione). Nel caso del mantenimento l'entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

I sostegni relativi agli impegni di mantenimento potranno essere concessi esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati adottati, da parte dell'azienda, non prima di 3 anni dalla presentazione della domanda.

Tale condizione dovrà essere debitamente verificata e giustificata attraverso idonea documentazione. Il sostegno al mantenimento non viene attribuito per gli impegni ricadenti nella macroarea A): Management aziendale e personale.

Impegni vincolanti.

Gli impegni previsti all'interno della macroarea A): Management aziendale e personale devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, e congiuntamente ad uno o ad altri impegni afferenti ad aree diverse.

Durata dell'impegno e calcolo del sostegno.

Qualsiasi impegno adottato nell'ambito della presente Misura ha una durata complessiva di 5 anni. Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale.

Fermo restando per le imprese la possibilità di usufruire dei livelli di sostegno per gli impegni di mantenimento, rimane l'obbligo, comunque, da parte delle imprese stesse, di presentare domanda con almeno un impegno di nuova introduzione.

Entità del sostegno per UBA/anno.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda beneficiaria durante il periodo, espressa in Euro/UBA, deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione. In ogni caso l'entità del sostegno per UBA/anno non potrà essere superiore al livello massimo prefissato.

L'entità complessiva del sostegno per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità, dal momento che all'interno dell'allevamento si ottiene un graduale miglioramento del rapporto costi/benefici per effetto delle innovazioni introdotte.

Massimale aziendale del sostegno (Euro)

Il massimale aziendale è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno.

Le UBA ammissibili al sostegno dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno.

Esclusioni.

In ogni caso, dal sostegno sono escluse le aziende che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 UBA (limite minimo previsto dall'azione per la zootecnia biologica).

In relazione alle diverse specie animali, inoltre, possono essere definite ulteriori esclusioni specifiche riportate nell'Allegato 2 al PSR.

Priorità.

Per l'attribuzione dei sostegni si stabiliscono:

Una priorità di tipo trasversale utili al miglioramento generale delle condizioni di allevamento, a prescindere dalla specie animale interessata, e che riguarda:

- allevamenti interessati da specifiche misure di biosicurezza oppure allevamenti interessati direttamente o ricadenti all'interno di aree o territori interessati da specifiche misure di lotta contro le principali malattie del bestiame imposte dall'Autorità sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- all'interno di allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC).

Una priorità di tipo territoriale regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Una priorità di tipo territoriale locale (subordinata alla priorità territoriale regionale) che può essere assegnata nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito:

- zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
- zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi di acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);
- pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;
- parchi nazionali e riserve regionali istituiti e previsti dall'art.30 del P.T.P.R.;
- zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.).

La combinazione dei requisiti individuati nelle priorità indicate definisce diversi livelli, sintetizzati nella tabella seguente

Livello di priorità	Priorità trasversale misure di biosicurezza e/o riduzione inquinamento (IPPC)	Priorità territoriale regionale Zone Vulnerabili e/o Natura 2000	Priorità territoriale locale assegnata nei PRIP (altre aree preferenziali)
1	X	X	
2	X		X
3	X		
4		X	
5			X

In seguito al collocamento dell'intervento in uno dei livelli di priorità individuati sopra, in subordine la priorità all'accesso ai benefici sarà ulteriormente determinata (priorità di tipo verticale):

- da impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di specifici progetti collettivi di cui all'Asse 1;
- dal maggior livello di benessere animale raggiunto rispetto alla normale Buona Pratica Zootecnica, pertanto essa sarà attribuita in relazione al maggior numero di impegni di nuova introduzione e, secondariamente, al maggior numero di impegni di mantenimento;
- nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – con la quale la presente Misura è spesso strettamente collegata.

Priorità specifiche

All'interno di ogni sezione dell'Allegato 2 (corrispondente alle specie animali) sono stabilite eventuali ed ulteriori priorità che si ritengono utili per migliorare le condizioni di allevamento in relazione alla specie animale considerata.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Non sono ravvisabili potenziali situazioni di doppio finanziamento con i sostegni specifici previsti dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte le domande prima di effettuare il pagamento per verificare l'esclusione del doppio finanziamento, attraverso la verifica informatica sulle relative banche dati gestionali.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende agricole beneficiarie	204
	Numero di contratti per il benessere degli animali	1.018

Indicatori supplementari regionali

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Impatto	Miglioramento del benessere animale	n.d.

n.d.= non determinato.